

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2027

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SPADAZZI, BIGNARDI, DE MARSANICH, MARZOTTO, COMANDINI, SIMONINI, DURAND DE LA PENNE

Presentata il 17 febbraio 1960

Riconoscimento agli insegnanti di educazione fisica del servizio di ruolo anteriore al 1946, ai fini della indennità di buonuscita

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si tende a rendere giustizia al personale di educazione fisica, che da numerosissimi anni ha servito la scuola italiana e che pur avendo sempre mirabilmente compiuto il proprio compito, si sente ingiustamente trattato nella valutazione del premio finale della sua fatica (già così esiguo) e che viene sensibilmente ridotto per una errata interpretazione di una benefica istituzione di previdenza ed assistenza.

Infatti agli stessi insegnanti di educazione fisica soltanto ai fini di detta liquidazione non viene riconosciuto attualmente il periodo di servizio prestato nel ruolo anteriormente al 1946; servizio che è regolarmente riconosciuto ai fini della carriera e quindi della pensione.

Tanto più è evidente l'ingiusto trattamento di cui sono oggetto gli insegnanti di educazione fisica, se si tiene presente che ad altre categorie insegnanti ed impiegati, agli effetti della buonuscita E. N. P. A. S. viene giustamente corrisposto il premio anche per il servizio

in ruolo prestato alle dipendenze di Enti locali (vedi maestri elementari) e persino il servizio prestato alle dipendenze di privati (vedi impiegati di uffici notarili).

Questa proposta di legge quindi va intesa indubbiamente in senso integrativo della legge sulla buonuscita E. N. P. A. S. in quanto non è pensabile che si possa soltanto attribuire minimamente al legislatore, nell'emanare detto provvedimento l'intenzione di volerlo limitare o ridurre nei confronti di una sola e benemerita categoria di impiegati, quale è quella degli insegnanti di educazione fisica.

Si tenga presente che per reperire i fondi necessari alle spese in cui si va incontro (un miliardo una volta tanto) non occorrono stanziamenti extra nel bilancio.

Infatti tale reperimento potrà essere fatto attraverso i fondi contributi di assistenza e quiescenza versato dal personale di educazione fisica ed a suo tempo incamerato dal tesoro oppure dal bilancio patrimoniale della G. I.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Agli insegnanti di educazione fisica, all'atto del loro collocamento a riposo, è riconosciuto agli effetti della liquidazione della buonuscita E. N. P. A. S. anche il periodo di servizio in ruolo prestato anteriormente al 1946.